



Autorità di regolazione per energia reti e ambiente

Documento di consultazione 45/2022/R/eel

Osservazioni di Energia Libera



Il presente documento contiene le osservazioni di Energia Libera al documento di consultazione dell'Autorità di regolazione per energia reti e ambiente (**Autorità**) 45/2022/R/eel, recante *Servizio a tutele gradualì per le microimprese del settore dell'energia elettrica di cui all'art. 1, comma 60 della Legge n. 124/17. Orientamenti per la definizione della regolazione del servizio e delle modalità di identificazione degli esercenti (DCO)* (prot. n. 32/22, termine invio osservazioni 9 marzo 2022, inviato a protocollo@pec.arera.it).

* * *

Osservazioni generali

In via generale, Energia Libera condivide le proposte contenute nel DCO. In particolare, Energia Libera apprezza la scelta di porsi nel solco già tracciato in occasione della regolazione del Servizio a tutele gradualì (**STG**) per le Piccole e medie imprese (**STG PMI**), adottando procedure competitive per l'assegnazione del servizio, importante punto di partenza per ridurre il livello di concentrazione del mercato e favorire la concorrenza.

Tuttavia, il modello di asta proposto dall'Autorità rischia – senza adeguati correttivi – di non realizzare tali obiettivi, consolidando – al contrario - le rendite di posizione tuttora esistenti. Anticipando quanto illustrato nelle risposte ai singoli spunti di consultazione, Energia Libera ritiene quindi necessario prevedere un *floor* al *bid*, in assenza del quale il modello d'asta rischierebbe di distorcere la concorrenza a vantaggio degli operatori che, per dimensione e assetto organizzativo nonché per forza economica ovvero per spregiudicatezza, avessero la possibilità di formulare offerte molto aggressive al fine di aggiudicarsi i lotti migliori. La previsione di un congruo *floor*, tale da scongiurare eccessivi ribassi del prezzo, è parimenti indispensabile per favorire l'emersione di prezzi coerenti con il servizio da fornire. Infatti, se è vero che per accompagnare i clienti dal Servizio di maggior tutela al Mercato libero è necessario “prevenire ingiustificati aumenti dei prezzi”, è anche vero che si debbano evitare “alterazioni delle condizioni di fornitura a tutela di tali clienti”. Appare quindi imprescindibile selezionare operatori affidabili in grado di soddisfare adeguatamente le esigenze dei clienti destinatari del STG, così da garantire loro un appropriato servizio di fornitura.

Con particolare riguardo alla configurazione dei lotti, Energia Libera apprezza l'accorpamento per Province, e non più per Regioni come nel STG PMI; tuttavia, è necessario che le aree territoriali siano riorganizzate assicurando, tra queste, una maggiore omogeneità in termini di morosità e una disaggregazione delle Province senza considerare la continuità geografica. In questo modo si configurerebbero dei lotti omogenei, tali da assicurare parità di condizioni tra gli operatori. In mancanza, si rischia di favorire gli operatori con un forte radicamento territoriale, che godrebbero di una asimmetria informativa rispetto agli altri, in possesso - su quel *cluster* di clienti - solo di informazioni parziali.

Energia Libera evidenzia la necessità di avviare a breve ampie campagne informative istituzionali, al fine di garantire ai clienti interessati un consapevole passaggio al nuovo assetto del mercato *retail*, nonché di sviluppare la loro fiducia nei confronti dell'esercente del STG al quale sono stati assegnati e, in ultima istanza, nei confronti del mercato libero.



Infine, Energia Libera auspica che l'Autorità - anche in considerazione del fatto che sono venuti meno i vincoli della normativa *privacy* - disponga la messa a disposizione per i nuovi aggiudicatari dell'informazione, per punto di prelievo, sulla modalità di pagamento nonché sulla tipologia di bolletta (in formato cartaceo ovvero dematerializzato) scelta da ciascun cliente acquisito.

Risposte ai singoli spunti di consultazione

Q1. Si concorda con gli orientamenti dell'Autorità riguardanti le condizioni di attivazione del servizio? Se no per quali motivi?

Si condividono gli orientamenti dell'Autorità, in analogia con quanto già previsto per il STG PMI.

Q2. Si concorda con le proposte dell'Autorità con riferimento agli strumenti a tutela del credito dell'esercente il STG? Se no per quali motivi?

Si condividono le proposte dell'Autorità. Tuttavia, in aggiunta agli strumenti prospettati, si ritiene opportuno prevedere un meccanismo di compensazione:

- degli oneri non recuperabili della morosità connessi ai clienti non disalimentabili, al pari di quello già introdotto all'art. 33 TIV per il servizio tutele graduali piccole imprese. Anche se il numero di clienti micro non disalimentabili attualmente presenti rispetto al totale di quelli che saranno messi all'asta è contenuto (pari a circa lo 0,4% del totale), si chiede di lasciare agli operatori la possibilità di usufruire di tale compensazione;
- dei prelievi fraudolenti, al fine di non incorporare nel prezzo offerto in sede di gara la copertura di costi relative a condotte il cui andamento è difficilmente prevedibile. Al pari di quanto riconosciuto agli esercenti la maggior tutela (art. 18 TIV), data la numerosità dei clienti contendibili, e la maggior difficoltà di potenziale recupero data la dimensione ridotta dei clienti, è necessario proseguire con la medesima forma di tutela contro tale rischio specifico rischio di morosità.

Q3. Si condivide la proposta di permettere all'esercente il STG per le microimprese di avvalersi anche di soggetti terzi non necessariamente appartenenti al medesimo gruppo societario in qualità di utente del dispacciamento e del trasporto? Se no, per quali motivi?

Energia Libera non condivide questa proposta, che ritiene fortemente critica per l'intero sistema e per i consumatori finali destinatari del STG. La titolarità diretta o comunque interna al gruppo societario di un contratto di dispacciamento e trasporto è una condizione fondamentale per assicurare che il servizio sia erogato in conformità con adeguati criteri di affidabilità, solidità e qualità. Sono le caratteristiche stesse del STG, che funge da mercato propedeutico e auspicabilmente incentivante all'ingresso dei clienti finali nel mercato libero, a richiedere la garanzia dell'assegnazione a soggetti affidabili. Questo è a maggior ragione necessario con riferimento al procedimento che vede l'assegnazione del servizio per le micro-imprese, ovvero una tipologia di clienti piuttosto diversa dalle PMI e in questo senso meritevole di

maggiore protezione. Si fa quindi fatica a comprendere i razionali sottesi a consentire la partecipazione a queste procedure a soggetti che, non disponendo della titolarità diretta o infragruppo di un contratto di dispacciamento e trasporto, difficilmente potranno garantire il totale e pieno controllo di tutte le prestazioni funzionali all'erogazione della fornitura. Si pensi ad esempio alla gestione delle procedure di gestione della morosità che potrebbero condurre ad una richiesta di sospensione della fornitura del cliente finale: l'UdD, dialogando esclusivamente con la controparte commerciale, non avrebbe alcuna visibilità sulla corretta attuazione dell'intera procedura propedeutica alla sospensione. Inoltre, stante l'attuale fase congiunturale attraversata dai mercati dell'energia, a cui la stampa di settore imputerebbe finora il *default* di almeno 20 fornitori in Italia per un totale di circa 500.000 clienti serviti (cfr. Quotidiano Energia, 17 febbraio 2022), l'allentamento dei requisiti di partecipazione e l'ampliamento della stessa a soggetti che non siano anche titolari di un contratto di dispacciamento e trasporto desta ancora maggiore preoccupazione.

Q4. Si condivide la proposta di prevedere un distinto contratto di dispacciamento per i clienti serviti nell'ambito del STG per le microimprese? Se no per quali motivi?

Pur condividendo l'obiettivo di trasparenza legato al monitoraggio dei clienti serviti nell'ambito del STG per le microimprese, non si ritiene opportuno prevedere due distinti contratti per i servizi di trasporto e di dispacciamento con riferimento ai rispettivi punti di prelievo del mercato libero e del STG in quanto tale previsione implica notevoli costi legati alle complessità operative di riorganizzare i sistemi informativi interni in un'ottica multi-contratto, ad un aumento dei costi di gestione dei contratti in termini di personale necessario a tale gestione, ad un aumento dei costi delle garanzie finanziarie associate a tali contratti, in quanto non sarebbe possibile per l'operatore ottimizzare tali costi utilizzando le garanzie già esistenti, e ad un potenziale aumento dei costi legati allo sbilanciamento dell'operatore rispetto al caso in cui l'operatore potesse aggregare i volumi dei clienti serviti attraverso il STG con gli altri clienti già riforniti dall'operatore stesso. Riteniamo peraltro che tali aumenti di costi incidano in maniera rilevante soprattutto per i venditori di minori dimensioni, incrementando ulteriormente lo svantaggio competitivo di questi ultimi.

Si ritiene, inoltre, che gli obiettivi di trasparenza ricercati siano comunque raggiungibili, così come oggi lo sono per i clienti serviti nell'ambito del STG PMI, in quanto:

- a) l'identificazione dei clienti che accederanno al servizio può essere fatta con precisione anche prevedendo sul Registro Centrale Ufficiale (**RCU**) in capo al SII un attributo relativo ad ogni POD che indica il mercato presso cui il cliente è in fornitura (Mercato libero o STG), così come già oggi viene fatto per distinguere i clienti serviti nel mercato libero dai clienti serviti in maggior tutela/salvaguarda/tutele gradualali per le piccole imprese;
- b) il monitoraggio delle uscite e dei rientri nel STG può essere fatto, come già disciplinato per il STG PMI, ovvero imponendo un obbligo di comunicazione verso il SII in capo all'esercente il servizio nel caso in cui i clienti escano dal STG per entrare nel mercato libero presso lo stesso fornitore;

- c) il passaggio dei clienti del servizio da un esercente all'altro in esito alle gare tra un periodo di assegnazione e l'altro può essere gestito combinando le informazioni presenti in RCU (l'attributo relativo al mercato di appartenenza relativo ad ogni POD ed il fornitore del POD in quel dato momento).

Con riferimento alla quantificazione del corrispettivo mercato capacità si ritiene che il profilo di prelievo effettivo dei clienti riforniti nell'ambito del STG per le microimprese possa essere determinato così come già oggi avviene per il corrispettivo di capacità che è stato definito dall'Autorità per i clienti serviti in maggior tutela, in STG PMI e con contratti PLACET. Si segnala inoltre che tale previsione implicherebbe un considerevole aumento di costi in capo agli operatori. Risulterebbe quindi particolarmente iniquo imporre agli operatori aggiudicatari il STG per le microimprese l'obbligo di stipulare distinti contratti di trasporto/dispacciamento per i POD forniti in questo servizio rispetto ai POD forniti nel mercato libero, anche considerando che tale imposizione non è stata prevista nemmeno in riferimento ai POD serviti nell'ambito della maggior tutela rispetto ai POD serviti nel mercato libero nel caso di operatori integrati che non hanno provveduto alla separazione societaria delle due attività (vendita ai clienti del mercato libero/vendita dei clienti in tutela). Per tale motivo, Energia Libera ritiene tale proposta non condivisibile e che, sulla falsariga di quanto già previsto per il STG PMI, la sottoscrizione di un contratto di dispacciamento e trasporto separato non debba essere una delle condizioni per l'erogazione del servizio.

Q5. Si condividono le soluzioni prospettate nel caso di indisponibilità degli esercenti? Motivare la propria risposta indicando eventualmente le soluzioni alternative.

Si ritiene che l'utilizzo di un'eventuale procedura negoziata debba essere considerata come ultima *ratio* e che l'assegnazione del servizio con questa modalità debba comunque essere seguita il prima possibile dall'organizzazione di nuove procedure concorsuali per la riassegnazione dell'area/e in oggetto. Inoltre, al fine di evitare ogni discrezionalità, dovrebbero essere chiariti *ex-ante* i requisiti sulla cui base sarebbero identificati gli operatori con cui avviare un'eventuale negoziazione.

Q6. Si condivide la formulazione dell'offerta in €/POD/anno? Se no, motivare.

Si condivide.

Q7. Si condivide l'applicazione ai clienti finali di un prezzo del servizio indifferenziato al livello nazionale? Se no per quali motivi?

Si condivide.

Q8. Si ritiene opportuno convertire il parametro δ in quota energia con riferimento ai punti di prelievo per illuminazione pubblica? Motivare la risposta indicando quali elementi dovrebbero essere presi in considerazione ai fini della determinazione del coefficiente di conversione.

n/a



Q9. Si condivide che il corrispettivo CPSTGM sia espresso in quota energia oppure sarebbe preferibile articolarlo in due componenti rispettivamente in quota fissa e in quota energia? Motivare la risposta.

n/a

Q10. Si condividono le modalità di remunerazione degli esercenti il STG per le microimprese? Se no, per quali motivi?

n/a

Q11. Si ritiene che nell'ambito della perequazione si debba tenere conto anche del rischio profilo insito nelle modalità di quantificazione del corrispettivo CELM? Motivare la risposta.

Si ritiene che in effetti l'attuale struttura di prezzo non copra in alcun modo il rischio profilo e che pertanto debba trovare copertura attraverso la perequazione. Poiché oggi non è previsto per il STG PMI si chiede di chiarire come questo verrebbe effettuato.

Q12. Si condividono le modalità operative per l'espletamento della perequazione del STG per le microimprese? Se no per quali motivi?

n/a

Q13. Si concorda con il contenuto delle condizioni contrattuali applicate ai clienti finali? Se no per quali motivi?

Si concorda. Inoltre, si condivide l'applicazione delle regole previste dal TIQV a tale categoria di clienti. Stante l'importanza di assicurare ai clienti in tutele gradualmente un servizio di qualità e tale da consentire loro un passaggio sereno verso il mercato libero, si ritiene che l'applicazione delle regole del TIQV possa garantire un soddisfacente grado di qualità commerciale al servizio offerto. Tuttavia, considerate le peculiarità di tale servizio e il fatto che il STG PMI abbia visto un alto numero di reclami, anche per disconoscimenti contrattuali, per ragioni non direttamente imputabili al fornitore del libero mercato entrante, si evidenzia l'opportunità di inserire le seguenti misure correttive:

- prevedere una rendicontazione TIQV dei clienti in tutele gradualmente distinta dalla rendicontazione TIQV della restante *customer base* degli esercenti;
- applicare le regole del TIQV solo dopo sei mesi dall'avvio del STG.

Q14. Si concorda con il contenuto e le tempistiche di invio da parte degli esercenti della comunicazione di attivazione del STG per le microimprese? Se no per quali motivi?

Si condivide l'importanza di trasmettere, all'attivazione del servizio, un'informativa ai clienti, ma si evidenzia come sia necessario, per poter trarre le date ipotizzate nel DCO, che gli aggiudicatari



abbiano in tempi brevi le anagrafiche dei clienti con i dati corretti e completi per poter veicolare tempestivamente la comunicazione.

Q15. Si concorda con l'orientamento di prevedere una comunicazione a carico degli esercenti la maggior tutela uscenti per informarli in merito alle conseguenze dell'attivazione del STG per le microimprese? Se no per quali motivi?

Si condivide la necessità che l'esercente uscente informi i clienti in modo da promuovere il più naturale passaggio di questi all'aggiudicatario alle aste. Si ritiene però che la comunicazione prospettata nel DCO non sia sufficiente ad informare e garantire una maggiore consapevolezza delle microimprese destinatarie del servizio. Pertanto, è necessario che, a differenza di quanto accaduto con il STG per le PMI, si avviino rapidamente campagne istituzionali atte a trasmettere le informazioni sulla fine del mercato tutelato e sull'imminente passaggio al STG.

Q16. Si condividono i requisiti di puntualità di pagamento nei confronti delle imprese di distribuzione e di Terna prospettati? Se no, per quali motivi?

Si condivide l'affinamento proposto per il requisito di puntualità verso Terna che permette di uniformare maggiormente i criteri di valutazione per entrambe la attività, incentrandole sul principio di considerare i ritardi significativi che, comportando una richiesta di integrazione della garanzia, sono indicativi di un potenziale rischio di insolvenza. Inoltre, si ritiene necessario definire puntualmente i criteri di individuazione delle principali imprese distributrici, quali ad esempio individuando il parametro oggettivo dei punti serviti sull'intero territorio nazionale. La pubblicazione di tale lista dovrebbe avvenire con congruo anticipo, al pari delle informazioni pre-gara, non a ridosso della stessa, come avvenuto nella precedente assegnazione.

Q17. Si concorda con la proposta di ammettere alla partecipazione anche gli operatori che si impegnano a contrattualizzare come utente di dispacciamento e trasporto un'impresa che abbia approvvigionato almeno 50.000 POD? Se no per quali motivi? Indicare eventuali criticità associate alla proposta in questione.

Q18. Si ritiene che vi siano altre soluzioni preferibili a quella prospettata al Q17 per ampliare la potenziale partecipazione senza compromettere la finalità di selezionare imprese, per quanto possibile, affidabili? Motivare la risposta.

L'Associazione non condivide l'ammissione alle procedure d'asta di società che non siano titolari direttamente o per via di una società del gruppo di un contratto di dispacciamento e trasporto. Stante la delicatezza connessa all'offerta di un servizio di ultima istanza e la garanzia di maggiore affidabilità e qualità del servizio derivante dall'avere pieno controllo dell'intera catena di prestazioni funzionali alla fornitura, riteniamo essenziale che la partecipazione sia consentita solo ad operatori in grado di



assicurare queste caratteristiche, senza derogare in alcun modo rispetto ai criteri già previsti per il STG PMI. Ciò semplificherebbe tra l'altro le operazioni di controllo e monitoraggio da parte dell'Autorità.

Q19. Si concorda con la soglia minima di clienti serviti che devono essere raggiunti ai fini della partecipazione alle procedure concorsuali? Se no, per quali motivi?

Per quanto riguarda la soglia dimensionale per poter partecipare alle procedure concorsuali, Energia Libera ritiene necessario che la stessa sia individuata in misura tale da garantire la pluralità nell'accesso al meccanismo e l'adeguatezza dei partecipanti a rifornire un numero considerevole di clienti, considerando anche l'ampiezza delle aree identificate nel STG per le microimprese. In particolare, potrebbe essere introdotto un principio di proporzionalità tra il numero di punti serviti al momento dell'accesso alla procedura concorsuale e il numero di punti contenuti nei lotti per i quali il soggetto partecipante faccia richiesta, al fine di rendere gestibile il servizio minimizzando i rischi.

È di fondamentale importanza, a garanzia di un'effettiva qualità ed efficacia del STG, che siano selezionati operatori esperti nella gestione della vendita di energia elettrica, data la sostanziale differenza che sussiste fra la vendita di energia elettrica e quella di gas naturale, differenza non certo riconducibile alle sole esigenze di gestione del cliente finale. A tal proposito, si ricordano in particolare le diversità che sussistono con riferimento alla formulazione del prezzo di vendita (monorario per il gas naturale e per fasce nel settore dell'energia elettrica), alla fatturazione dell'energia anche tenendo conto delle perdite di rete, ad una diversa articolazione delle tariffe riferite ai servizi di rete, all'articolazione dei flussi di misura, al processo di voltura con *switching*, ecc.

Q20. Quale dovrebbe essere il contenuto minimo della relazione che i futuri esercenti selezionati dovranno presentare per dimostrare di disporre delle necessarie risorse a erogare il STG per le microimprese? Motivare la risposta.

È poco chiaro su quale base e con quali criteri le risorse finanziarie e la struttura aziendale degli esercenti sarebbero valutati per essere ritenuti adeguati. È ugualmente poco chiaro quali sarebbero le conseguenze per gli esercenti qualora i contenuti della suddetta relazione non risultassero soddisfacenti: l'esercente decadrebbe e i clienti sarebbero spostati ad un esercente subentrante? Sarebbe molto più semplice e potenzialmente meno rischioso per il sistema (oltre che per eventuali contestazioni che ne potrebbero derivare) se si fissassero requisiti di partecipazione adeguatamente stringenti *ex-ante*, piuttosto che richiedere agli esercenti che non li dovessero detenere un adeguamento in corsa.

Q21. Vi sono ulteriori aspetti e/o criticità da segnalare con riferimento ai requisiti di partecipazione alle procedure concorsuali? Motivare la risposta.

Non vi sono ulteriori aspetti da segnalare.



Q22. Si condividono gli orientamenti dell'Autorità in merito alle garanzie bancarie che devono essere prestate e ai relativi importi? Se no, per quali motivi?

Pur apprezzando l'adeguamento delle garanzie e la loro revisione al rialzo rispetto a quelle previste per il STG PMI, si teme questo possa non bastare se associato ad un contestuale ampliamento delle maglie di partecipazione e alla possibilità, consentita dal disegno delle procedure, di offrire prezzi molto bassi senza la presenza di un *floor*. Al fine di minimizzare i rischi di prezzi predatori e garantire maggiore copertura rispetto all'eventuale rischio di *default* da parte di soggetti aggiudicatari, si potrebbe pensare di parametrare la quantificazione della garanzia al differenziale tra il prezzo base d'asta (il "prezzo corrente" per il primo turno d'asta) e il prezzo di aggiudicazione: quanto maggiore sarà la differenza, tanto maggiori dovranno essere le garanzie.

Q23. Come potrebbe essere valutata l'adeguatezza, sotto il profilo delle risorse disponibili, di potenziali partecipanti nuovi entranti nel settore energetico ovvero attivi in altri mercati non energetici ai fini dell'ammissione alle prossime procedure per l'assegnazione del servizio a tutele gradualistiche destinato ai clienti domestici? Motivare la risposta.

Non si condivide l'estensione della partecipazione agli operatori che non rispettino il requisito dimensionale in ambito elettrico (ossia l'estensione ad operatori che abbiano servito al 31 dicembre 2021 50.000 PDR nella titolarità di clienti domestici e/o non domestici di gas naturale con consumo annuo fino a 50.000 Smc) e a maggior ragione ad operatori che non abbiano alcuna esperienza nel settore *energy*. Aldilà di una possibile valutazione delle risorse disponibili, la specificità e l'essenzialità del servizio di fornitura di energia elettrica di ultima istanza richiedono che la sua erogazione sia riservata ad operatori dalla comprovata esperienza. Ciò è a maggior ragione vero per il servizio destinato a clienti domestici, che per le loro specifiche caratteristiche sono meritevoli di maggiore attenzione e protezione.

Q24. Vi sono ulteriori elementi da segnalare con riferimento alle informazioni pre-gara? Motivare la risposta.

Considerate le variazioni che le aree potrebbero subire mensilmente in termini di POD, è fondamentale che le informazioni pre-gara comunicate tre mesi prima dello svolgimento delle aste vengano riaggiorate poco prima di queste, per trasmettere ai partecipanti il dato più veritiero possibile. Si considera fondamentale, nell'aggiornamento delle informazioni pre-gara, trasmettere anche l'aggiornamento del valore di *unpaid* alla scadenza: tale dato è essenziale per consentire ai partecipanti una migliore cognizione dei futuri costi di gestione delle differenti aree. Inoltre, tale aggiornamento consentirebbe di limitare il divario informativo tra un partecipante, anche esercente del servizio di maggior tutela, ed un altro che fornisce solo nel mercato libero.

Q25. Si condividono le aree territoriali proposte? Motivare la risposta indicando eventualmente quali diversi criteri dovrebbero essere seguiti per la loro costruzione.

Rispetto al STG PMI, si apprezza che i dati siano stati segregati per Provincia e non più per Regione, permettendo la possibilità di omogeneizzare maggiormente le aree. Si ritiene che l'attuale configurazione possa essere migliorata secondo le seguenti indicazioni:

- al fine di assicurare la parità di condizioni tra gli operatori in un'ottica di massima partecipazione alle procedure, si ritiene necessario che, ferma restando l'opportunità di garantire l'uniformità dimensionale tra lotti in termini di volumi, siano definiti lotti con indicatori di morosità quanto più uniformi tra loro. Infatti, il divario tra gli indicatori di morosità dei vari lotti rischia concretamente di rendere meno attrattivi quelli con indici di morosità molto elevati. Assicurando invece l'omogeneità del livello di morosità, non si riscontrerebbero offerte molto aggressive per i lotti migliori, riducendo così il rischio di aste deserte;
- si ritiene necessario segregare maggiormente le aree poiché, aggregando le Province secondo il principio di contiguità territoriale, si avvantaggiano operatori già fortemente localizzati sul territorio su cui insistono i lotti che, con ogni probabilità, cercheranno di confermare rafforzando la propria posizione dominante nelle stesse aree.

Q26. Si condivide il prospettato meccanismo di asta iterativa ascendente simultanea? Per quali motivi? Nel rispondere indicare eventuali criticità di tale meccanismo.

Il disegno generale di procedura d'asta proposto dal DCO è per alcuni aspetti condivisibile. La previsione di misure asimmetriche, come il tetto *antitrust* e l'introduzione di meccanismi competitivi e dinamici per l'assegnazione del servizio, rappresentano senz'altro validi punti di partenza, considerato il livello di concentrazione del mercato elettrico derivante dai monopoli *ex lege* tuttora esistenti. Infatti, la modalità individuata per l'assegnazione del STG, se adeguatamente declinata, potrebbe garantire il perseguimento degli obiettivi di concorrenzialità previsti dalla normativa primaria a vantaggio dell'intero sistema energetico.

Tuttavia, la procedura d'asta come rappresentata nel DCO, senza l'introduzione di alcuni correttivi, non riuscirebbe a dar seguito ai principi enunciati in premessa e rischierebbe di essere non competitiva arrecando notevoli disagi economici e gestionali al sistema. Con questa proposta di meccanismo d'asta, infatti, non si riuscirebbe a prevenire la formazione di prezzi estremamente bassi, anche negativi, con il rischio di inadempienze da parte degli esercenti il STG e, nel peggiore dei casi, di *default* con ricadute negative su tutto il sistema. Pertanto, da un lato l'*activity rule* (la possibilità di offrire in ogni turno per aree diverse da quelle in cui si ha offerto nel turno precedente), dall'altro la regola di aggiudicazione dei lotti (il processo d'asta si conclude quando contemporaneamente in tutti i lotti è presente per due turni successivi un solo partecipante che si aggiudica un'area al prezzo dell'ultimo turno), rischiano di far aumentare notevolmente i turni d'asta e di conseguenza di far ridurre l'importo dell'offerta economica. Tra le diverse criticità che si ravvedono nell'aggiudicazione delle aree a prezzi molto bassi, o addirittura negativi e comunque poco coerenti con il servizio da dover garantire, si segnalano le seguenti:

- la presenza di offerte predatorie che potrebbero alterare il naturale decorso del processo d'asta;

- il rischio di *default* di partecipanti che, aggiudicandosi le aree a prezzi perfino negativi, non riuscirebbero a garantirne il servizio sia in termini economici che gestionali;
- il consolidamento e il rafforzamento delle posizioni dominanti degli attuali esercenti il servizio di maggior tutela che, considerati i loro volumi, avrebbero maggiore facilità nel servire i clienti con prezzi di aggiudicazione estremamente bassi, potendo ottenere il massimo rendimento tramite le economie di scala. Questo comporterebbe il mantenimento dell'attuale livello di concentrazione del mercato e quindi risultati scarsamente concorrenziali.

Al fine di evitare questi rischi, si richiede di integrare l'attuale modello d'asta con i correttivi di seguito descritti:

- nell'ottica della maggiore trasparenza possibile con gli operatori, di rendere noti i criteri e la quantificazione della riduzione, di turno in turno, del prezzo corrente per l'asta. Si ritiene che tale elemento sia necessario per consentire agli operatori di costruire la migliore strategia d'asta sfruttando a piena il processo di *price discovery* e al contempo la sostituibilità tra aree;
- regolare diversamente la conclusione del processo d'asta: mentre nel DCO si prevede che il processo d'asta si concluda contemporaneamente per tutti i lotti, si propone piuttosto che possa terminare in momenti differenti per ciascuna area. Pertanto, si suggerisce che la procedura d'asta per un'area si concluda quando risulti presente, per due turni successivi, un solo partecipante;
- come anticipato in premessa, introdurre la previsione di un *floor* implicito (non conosciuto dai partecipanti) al prezzo dell'offerta economica. Tale regola, che in parte riprende il disegno d'asta del STG PMI, consentirebbe di evitare offerte predatorie e mitigherebbe il rischio di *default* evitando costi aggiuntivi per il sistema e ulteriori trasferimenti per i clienti. Con l'introduzione di un *floor* si garantirebbe la competitività necessaria e, al contempo, l'emersione di prezzi di aggiudicazione coerenti con il servizio da fornire;
- nel caso in cui in alcuni lotti le offerte raggiungessero il *floor*, ricorrere allo strumento del sorteggio. Ci si auspica che tale strumento, diversamente dal STG PMI, preveda alcune misure correttive. *In primis*, si ritiene opportuno che il sorteggio venga effettuato quando tutte le aree abbiano terminato la propria procedura d'asta, o perché aggiudicate o perché giunte al *floor*. Se più aree dovessero giungere al *floor*, per effettuare l'estrazione sarebbe auspicabile seguire la seguente regola: avviare il sorteggio partendo dalle aree maggiormente "appetibili", cioè con un indice di morosità migliore, per poi proseguire con le aree meno "appetibili" sempre in termini di morosità. Quando un partecipante si aggiudica un'area tramite estrazione ed è in corsa anche al sorteggio di un'altra area, verrebbe escluso dal secondo sorteggio poiché avrebbe già ottenuto l'aggiudicazione di un lotto. Tale regola consentirebbe una migliore omogeneità di distribuzione delle aree tra i diversi partecipanti evitando che, tramite estrazione, ciascuno si aggiudichi più aree rispetto agli altri operatori concorrenti.



Q27. Quale dei due criteri tra quelli proposti (possibilità di offrire un prezzo intermedio ovvero ordine di priorità in funzione della propria eligibility) si ritiene preferibile ai fini dell'identificazione dell'aggiudicatario temporaneo dell'area in cui al turno $t+1$ non sia presente alcun offerente? Per quali motivi?

Si ritiene preferibile la prima proposta, ossia il criterio di recupero che fa riferimento al prezzo intermedio, possibilmente non limitato ad una sola volta per area ma ad una sola volta per turno.

Q28. Si condivide l'ipotesi di applicare un tetto massimo (cap) alle offerte ammissibili in sede di gara? Per quali motivi?

Si condivide l'ipotesi di applicare un tetto massimo alle offerte ammissibili in sede di gara e, come previsto nel DCO, fissare tale cap a quattro. Grazie alla dinamicità prevista dalla procedura d'asta, il limite a quattro non ridurrebbe la competitività ma anzi responsabilizzerebbe le offerte riducendo quelle predatorie.

Q29. Si condivide la proposta di fissare un limite massimo alle aree aggiudicabili da ciascun partecipante? Per quali motivi? Nel rispondere indicare il livello a cui tale limite dovrebbe essere posto.

Si condivide la proposta di fissare a quattro il limite massimo di aree aggiudicabili, come previsto nel DCO.

Q30. Si condivide la soluzione prospettata in caso di aste andate deserte con riferimento a una o più aree? Per quali motivi?

Si condivide la soluzione prospettata. Considerata l'ampia partecipazione alle precedenti tutele gradualistiche per le piccole imprese, non appare indicativo il rischio che le aste possano andare deserte. E comunque, l'individuazione di lotti omogenei per morosità potrebbe ovviare alla residuale eventualità di aste deserte.

Q31. Si condivide la durata del periodo di assegnazione? Per quali motivi?

Si condivide la proposta di un periodo di assegnazione di quattro anni poiché permetterebbe agli aggiudicatari il STG di provare a recuperare i costi per l'erogazione del servizio. Tuttavia, senza la previsione di un meccanismo di formazione del prezzo che incentivi i clienti a spostarsi sulle offerte di libero mercato, si rischia di non garantire il raggiungimento degli obiettivi della normativa primaria di piena liberalizzazione del mercato.

Q32. Si ritiene che le tempistiche di svolgimento delle procedure concorsuali per l'assegnazione del STG per le microimprese siano compatibili con l'eventuale adeguamento delle proprie strutture operative per partecipare a dette procedure? Indicare, in particolare, gli interventi necessari e le relative tempistiche.

Sì, sono compatibili.

Q33. Si condividono le tempistiche intercorrenti tra la pubblicazione degli esiti di gara e l'attivazione del servizio? Se no, quali sarebbero i tempi necessari? Motivare la risposta.

È condivisibile la tempistica prospettata, tuttavia si auspica che l'assegnazione avvenga entro e non oltre il 30 settembre 2022 in modo da consentire, successivamente all'assegnazione, non solo il semplice trasferimento dei dati per l'attivazione del servizio al 1° gennaio 2023, ma anche la correzione di eventuali disallineamenti che dovessero essere riscontrati in fase di trasferimento nell'RCU.

Q34. Entro quanto tempo dalla data di pubblicazione degli esiti di gara si ritiene debbano essere trasferite ai nuovi esercenti le anagrafiche dei punti di prelievo? Motivare la risposta.

Per riuscire a traguardare l'obiettivo di avvio del servizio alla data del 1° gennaio 2023 è necessario che le anagrafiche vengano trasferite agli aggiudicatari almeno tre mesi prima: tale periodo consentirebbe l'adeguata preparazione alla gestione di un numero considerevole di clienti. Per questo, si evidenzia la necessità che le aste si svolgano durante il mese di settembre 2022 con la pubblicazione degli esiti di gara nello stesso mese. Inoltre, al fine di una corretta attivazione del servizio e considerando l'esperienza del precedente STG per le PMI, si evidenzia l'esigenza che venga effettuata, in tempi brevi, una bonifica dei dati di tali clienti al fine di evitare, a STG avviato, problemi legati a dati errati, incoerenti o mancanti, riducendo così al minimo i disagi per i clienti. Infine, è opportuno che al momento della trasmissione delle anagrafiche venga trasferita ai nuovi esercenti anche l'informazione puntuale (per punto di prelievo) in merito alla modalità di pagamento nonché alla tipologia di bolletta scelta da ciascun cliente acquisito. Energia Libera evidenzia l'importanza della messa a disposizione di tali dati per garantire ai clienti una *customer experience* qualitativamente positiva. Peraltro, senza queste informazioni si rischia di esporre gli operatori a danni reputazionali gravi, minando la fiducia dei clienti verso il mercato libero, nonché di spingere i clienti verso i fornitori storici, con un conseguente rafforzamento delle loro quote di mercato.

Q35. Quale orizzonte temporale si ritiene debba intercorrere tra l'assegnazione del STG per le microimprese e quello destinato ai clienti domestici? Motivare la risposta.

Al fine di rispettare l'orizzonte temporale previsto dalla normativa primaria, si ritiene che le procedure concorsuali per i clienti domestici possano svolgersi subito dopo il completamento di quelle per le microimprese o addirittura in parallelo nei casi particolari in cui le aste per le microimprese si prolunghino. Per questa ragione è necessario che l'Autorità avvii in tempi brevi il processo di consultazione per il passaggio dei clienti domestici al STG.